



# ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIETI

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

La legge del 2018 ha confermato l'eleggibilità di tutti gli iscritti all'Albo che abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge (compresi i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti uscenti, nonché gli iscritti nell'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e coloro che risultino sospesi dall'esercizio della professione)

## **Consiglio direttivo**

Per eleggere i componenti del consiglio direttivo si esprime la propria preferenza sulla scheda bianca consegnata dal seggio.

La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell'ambito di una lista che deve essere denominata.

- Si può votare l'intera lista candidata riportando sulla scheda bianca la sola denominazione della lista;
- Si può esprimere una o più preferenze singole (fino a 7) riportando sulla scheda bianca i singoli nomi e cognomi di coloro che si sono candidati anche se inseriti in una lista

Le liste denominate dei candidati ovvero le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine sono quelle che sono state ritualmente presentate entro i dieci giorni precedenti alla data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mano presso la sede dell'Ordine e che sono presenti nel sito <http://www.fofi.it/ordineri/>

## **Collegio dei revisori dei conti**

La citata riforma legislativa ha modificato la composizione del Collegio dei Revisori dei conti prevedendo che il collegio sia composto da due revisori effettivi e uno supplente. Il presidente del collegio sarà designato dal consiglio direttivo neoeletto e dovrà essere iscritto nel Registro dei revisori legali.



**ORDINE DEI FARMACISTI  
DELLA PROVINCIA DI RIETI**  
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Per eleggere i componenti del collegio dei conti si esprime la propria preferenza sulla scheda gialla consegnata dal seggio.

- Si può votare l'intera lista candidata riportando sulla scheda bianca la sola denominazione della lista;
- Si può esprimere una o più preferenze singole ( massimo 2 per i revisori effettivi e una per il revisore supplente) riportando sulla scheda gialla i singoli nomi e cognomi di coloro che si sono candidati anche se inseriti in una lista

Le liste denominate dei candidati ovvero le singole candidature alle cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti sono quelle che sono state ritualmente presentate entro i dieci giorni precedenti alla data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mano presso la sede dell'Ordine e che sono presenti nel sito <http://www.fofi.it/ordineri/>